

Regolamento Aziendale in materia di attività esercitabili dal personale delle Professioni Sanitarie del Comparto Sanità *ex lege* n.43/2006, ai sensi dell'art. 3-quater del D.L. n. 127 del 21/09/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 165/2021, come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 34 del 30/03/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 26/05/2023.

Il Direttore Generale




dott. ing. Ciro Verdoliva

Il Direttore Sanitario




dott.ssa Maria Corvino

Il Direttore Amministrativo



dott. Michele Ciarfera

Dirigente delle Professioni Sanitarie
Infermieristiche e della Professione di Ostetrica




dott.ssa Rosaria Parmigiano

Il Dirigente Responsabile U.O.S. Stato Giuridico,
Controversie Amministrative e Procedure Disciplinari



dott. Nicola Crispino

Il Funzionario Estensore



dott.ssa Assunta Cacciapuoti



Art. 1

Disposizioni Generali

Il presente regolamento disciplina le tipologie, i criteri e le procedure per il rilascio al personale dipendente delle **Professioni Sanitarie** dell'autorizzazione da parte dell'Asl Napoli 1 Centro per l'esercizio di attività consentite in applicazione dell'art. 13 del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni in Legge n. 56/2023 (G.U. n. 124 del 29 maggio 2023).

L'art. 13, D.l. n. 34/2023, convertito con modificazioni in Legge n. 56/2023 (G.U. n. 124 del 29 maggio 2023), sostituisce l'art. 3 quater, comma 1, della Legge n. 165 del 19 novembre 2021, ossia:

- testo originario:

*“Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, **al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**”;*

- testo modificato:

“Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo”.

Inoltre con l'art. 4, comma 8 ter del D.L. 198/2022 convertito dalla Legge n. 14/2023:

le parole "quattro ore" sono sostituite dalle seguenti: "**otto ore**"

Il Regolamento è articolato in coerenza con il Documento con il quale la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano ha inteso fornire un contributo utile all'omogenea interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative in materia, ferma restando la possibilità per le Regioni e le Province autonome, nonché per le aziende ed enti del SSN, di effettuare scelte ulteriori in relazione alle proprie caratteristiche ed esigenze locali.

Sono inoltre fatte salve le diverse e ulteriori indicazioni che dovessero essere adottate dai Ministeri competenti.

Il Regolamento è elaborato in conformità alle seguenti disposizioni di legge:

- ✓ D.L. n. 127 del 21/09/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 165/2021;
- ✓ D.L. n. 34 del 30/03/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 26/05/2023;
- ✓ D.Lgs. n. 66/2003 e ss.mm.ii.;
- ✓ D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Art. 2

Ambito di Applicazione

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutto il personale delle Professioni Sanitarie dipendente della A.S.L. Napoli 1 Centro, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno e a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno.

In particolare, rientrano nella categoria “professioni sanitarie” le professioni indicate all’art. 1 della Legge n. 43 del 1 febbraio 2016, ossia:

PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE

<i>Professione</i>	<i>Principali rif. normativi</i>
Infermiere	D.M. 14.09.1994, n. 739 (G.U. 09.01.1995, n. 6) L. 18.12.1980, n. 905 (G.U. 31.12.1980, n. 356)
Infermiere Pediatrico	D.M. 17.01.1997, n. 70 (G.U. 27.03.1997, n. 72)

PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA

<i>Professione</i>	<i>Principali rif. normativi</i>
Ostetrica /o	D.M. 14.09.1994, n. 740 (G.U. 09.01.1995, n. 6) L. 13.06.1985, n. 296 (G.U. 22.06.1985, n. 146)

PROFESSIONI TECNICO SANITARIE

<i>Professione</i>	<i>Principali rif. normativi</i>
<u>Area Tecnico - diagnostica</u>	
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	D.M. 14.09.1994, n. 746 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Tecnico Audiometrista	D.M. 14.09.1994, n.667(G.U. 03.12.1994, n283)
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	D.M. 14.09.1994, n. 745 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Tecnico di Neurofisiopatologia	D.M. 15.03.1995, n. 183 (G.U. 20.05.1995, n. 116)

Area Tecnico - assistenziale

Tecnico Ortopedico	D.M. 14.09.1994, n. 665 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico Audioprotesista	D.M. 14.09.1994, n. 668 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare	D.M. 27.07.1998, n. 316 (G.U. 01.09.1998, n. 203)
Igienista dentale	D.M. 15.03.1999, n. 137 (G.U. 18.05.1999, n. 114)
Dietista	D.M. 14.09.1994, n. 744 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE

<i>Professione</i>	<i>Principali rif. normativi</i>
Podologo	D.M. 14.09.1994, n. 666 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Fisioterapista	D.M. 14.09.1994, n. 741 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Logopedista	D.M. 14.09.1994, n. 742 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D.M. 14.09.1994, n. 743 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva	D.M. 17.01.1997, n. 56 (G.U. 14.03.1997, n. 61)
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica	D.M. 29.03.2001, n.182 (G.U. 19.05.2001, n.115)
Terapista Occupazionale	D.M. 17.01.1997, n. 136 (G.U. 25.05.1997, n. 119)
Educatore Professionale	D.M. 08.10.1998, n.520 (G.U. 28.04.1999, N. 98)

PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

<i>Professione</i>	<i>Principali rif. normativi</i>
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro	D.M. 17.01.1997, n. 58 (G.U. 14.03.1997, n. 61)
Assistente Sanitario	D.M. 17.01.1997, n. 69 (G.U. 27.03.1997, n. 72)

Altri riferimenti normativi:

- D.Lgs. C.P.S. 13.09.1946 e s.m.i.
- Art. 6, comma 3, D. Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni
- L. 10.08.2000, n. 251
- L. 26.02.1999, n. 42
- L. 08.01.2002, n.1
- D.M. 29.03.2001, Definizione delle figure professionali, ecc., pubblicato nella G. U. 23.05.2001, n. 118
- L. 1 febbraio 2006, n. 43
- D.M. 19.02.2009, Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le Professioni Sanitarie, pubblicato nella G.U. 25.05.2009, n.119
- Direttiva comunitaria 2005/36 CE e s.m.i.
- D.Lgs. 09.11.2007, n. 206 e s.m.i.
- L. 11 gennaio 2018, n. 3

Art. 3

Definizioni e presupposti

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare l'esercizio dell'attività consentite in applicazione dell'art. 13 del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni in Legge n. 56/2023 da parte del personale delle Professioni Sanitarie dipendente dell'Asl Napoli 1 Centro.

L'attività consentita può essere esercitata nelle seguenti forme:

- Libera professione in forma singola a favore di Persone Fisiche;
- Libera professione in forma singola a favore di Persone Giuridiche;
- Libera Professione Associata di Professionisti Sanitari;
- Socio di Società tra Professionisti.

Le attività esercitabili sono:

E' consentito al personale dipendente di cui all'art. 2 del presente Regolamento, svolgere fuori dall'orario di servizio, nei limiti delle 8 ore settimanali, le seguenti attività professionali per le quali il professionista possiede i titoli abilitativi e la relativa iscrizione all'Albo professionale;

- a) Attività professionale a favore di Aziende ed Enti del SSN diverse dall'Asl Napoli 1 Centro;
- b) Attività professionale a favore di centri convenzionati con il SSN, eccetto quelli convenzionati con l'Asl Napoli 1 Centro;
- c) Attività professionale a favore di singoli utenti.

Art. 4

Attività professionale assolutamente vietata

A prescindere dai divieti fissati in relazione all'orario di lavoro (tempo pieno o tempo parziale), sono assolutamente vietati i seguenti incarichi:

1. gli incarichi il cui svolgimento pregiudichi l'obiettivo relativo allo smaltimento delle liste d'attesa;
2. gli incarichi a favore dell'Asl Napoli 1 Centro, eccetto nei casi disciplinati da normativa specifica;
3. gli incarichi che determinano rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con privati o altre Pubbliche Amministrazioni;

4. gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità, in ragione dell'incarico assunto, anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi o ferie;
5. gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio;
6. comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata.

Lo svolgimento di una delle suddette attività costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 1, comma 61, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

Art. 5 **Conflitti d'interesse**

Al fine di rilasciare l'autorizzazione, l'U.O.C. Gestione Risorse Umane - U.O.S. Stato Giuridico, Controversie Amministrative e Procedure Disciplinari, dovrà valutare l'assenza di conflitto d'interessi anche potenziale che possa pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Il conflitto di interessi è una condizione giuridica che si verifica quando, all'interno di una Pubblica Amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un dipendente che è contestualmente **titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell'interesse pubblico.**

Sussiste conflitto d'interessi con l'Azienda, non solo allorché si crei una situazione reale ed accertata, ma in tutti i casi in cui tale ipotesi risulti anche solo meramente potenziale in relazione alle funzioni svolte dai dipendenti.

La valutazione circa la presenza del conflitto di interesse deve essere accertata da parte della U.O.S. Stato Giuridico, Controversie Amministrative e Procedure Disciplinari, con le modalità previste per il rilascio delle autorizzazioni.

Detta valutazione, operata dall'Amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi, va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'Amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo.

La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

In ogni caso sussiste conflitto di interesse nelle seguenti ipotesi:

nell'esercizio dell'attività consentite al personale delle professioni sanitarie del Comparto Sanità per:

- prestazioni a favore di soggetti privati convenzionati con l'Asl Napoli 1 Centro e che dunque svolgono attività che possono configurarsi in diretta concorrenza con l'attività istituzionale aziendale;
- prestazioni che vengono effettuate a favore di soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali il dipendente ovvero la struttura aziendale presso la quale il dipendente è in servizio svolgono funzioni di controllo o di vigilanza o sono deputati al rilascio di concessioni, autorizzazioni o nulla-osta o sanzioni salvo le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
- prestazioni che per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento limitano l'organizzazione del lavoro e la funzionalità del Servizio di appartenenza, in quanto non consentirebbero un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio;
- rappresentante legale o componente del consiglio di amministrazione di strutture sanitarie autorizzate o accreditate con il servizio sanitario nazionale;
- rappresentante legale o componente del consiglio di amministrazione di Associazioni, Fondazioni, Spa, Srl, società cooperative che svolgono attività a carattere sanitario, farmaceutico, socio-assistenziale o di fornitura con l'Asl Napoli 1 Centro.

Art. 6

Requisiti e criteri per rilascio dell'autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, **la U.O.C. Gestione Risorse Umane - U.O.S. Stato Giuridico, Controversie Amministrative e Procedure Disciplinari e di concerto con il Dirigente Aziendale della Professione Sanitaria di competenza**, verifica in sede di istruttoria, anche in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali del dipendente, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

La U.O.S. Stato Giuridico, Controversie Amministrative e Procedure Disciplinari procede inoltre alla verifica della congruità tra l'attività professionale oggetto di autorizzazione e quella esercitata a favore dell'Asl Napoli 1 Centro, in quanto in possesso dei titoli abilitativi.

A tal fine, il dipendente avrà l'onere di indicare nell'istanza di rilascio dell'autorizzazione, attraverso la compilazione dello specifico modulo, allegato al presente Regolamento, l'Ordine professionale di appartenenza ed il numero di iscrizione al relativo Albo Professionale.

La U.O.S. Stato Giuridico, Controversie Amministrative e Procedure Disciplinari procederà, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, ad inoltrare la stessa al suddetto Ordine Professionale.

Ulteriore elemento valutativo risulta essere il rispetto del limite massimo orario delle 8 ore settimanali di prestazioni lavorativa da poter rendere al di fuori dell'orario di servizio.

E' inoltre necessario accertare, al fine del rilascio della relativa autorizzazione, che lo svolgimento dell'attività professionale non pregiudichi l'obiettivo relativo allo smaltimento delle liste d'attesa;

in tal senso, il Direttore Medico di Presidio Ospedaliero, il Direttore di Dipartimento Strutturale/Funzionale o il Direttore Responsabile del Distretto Sanitario di Base, congiuntamente con il Responsabile della struttura alla quale afferisce il dipendente, professionista sanitario, dovrà preventivamente apporre il **nulla osta allo svolgimento dell'attività professionale da parte del dipendente** (nell'apposita sezione dedicata nel modulo allegato).

L'esito positivo di tale verifica costituisce il presupposto di procedibilità della richiesta medesima.

L'autorizzazione rilasciata dalla U.O.C. Gestione Risorse Umane ha validità annuale (anno solare).

Si precisa che considerato il termine finale di validità della disposizione legislativa fissato al **31 dicembre 2025**, (art. 3 quater, del D.L. n. 127/2021 convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165 (in G.U. 20/11/2021, n. 277) aggiornato dall'art. 10, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24) l'autorizzazione rilasciata, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, non potrà comunque avere una validità ulteriore a tale termine.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione il personale dipendente, avrà cura di indicare in modo puntuale e dettagliato, attraverso la compilazione del modulo di istanza allegato al presente Regolamento:

- I dati anagrafici;
- Il numero di iscrizione e l'Albo professionale di appartenenza;
- Il numero di partita iva;
- La natura e l'oggetto dell'attività professionale da autorizzare, la data o il periodo di svolgimento la sede di svolgimento;
- L'impegno complessivo di tempo che lo svolgimento dell'attività professionale prevedere, comunque non superiore a 8 ore settimanali;
- Il soggetto terzo, pubblico o privato a favore del quale si intende svolgere l'attività libero professionale (obbligatorio codice fiscale e/o partita IVA);
- La Società alla quale il dipendente, professionista sanitario, partecipa in qualità di socio;
- Che l'attività professionale è svolta fuori dell'orario di lavoro;
- Che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, allo svolgimento dell'attività professionale;
- Che l'interessato si impegna a recedere o cessare dallo svolgimento dell'attività

professionale, comunicandolo alla U.O.S. Stato Giuridico, Controversie Amministrative e Procedure Disciplinari, qualora si verificassero le suddette cause e situazioni.

Il dipendente dovrà allegare alla suddetta istanza di autorizzazione la lettera di incarico redatta dal soggetto con il quale si intende instaurare rapporto di lavoro professionale.

Al fine di verificare le caratteristiche dell'attività professionale da autorizzare, la U.O.S. Stato Giuridico, Controversie Amministrative e Procedure Disciplinari può procedere a richiedere ulteriori elementi di valutazione all'interessato o al Responsabile della struttura alla quale afferisce il dipendente interessato.

La U.O.C. Gestione Risorse Umane verifica a campione, anche con il supporto del Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, la veridicità della dichiarazione resa dal dipendente.

Art. 7

Limiti e prescrizioni

L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività professionale consentita in applicazione dell'art. 13 del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni in Legge n. 56/2023 ha una validità annuale (anno solare) e comunque non oltre il termine di legge del **31 dicembre 2025**.

Non possono essere concesse autorizzazioni per lo svolgimento di attività professionale al dipendente che risulti all'atto della presentazione dell'istanza in debito orario.

In considerazione dei limiti imposti dalla legge, ed in particolare del rispetto di programmi per lo smaltimento delle liste d'attesa, si precisa che:

- a) l'Asl Napoli 1 Centro è competente a rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento di attività professionale al dipendente di altra Amministrazione che presta servizio a seguito di comando;
- b) l'Azienda a favore della quale presta servizio, in posizione di comando, il dipendente dell'Asl Napoli 1 Centro è competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale.

Per il personale di cui alla lettera a) il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale è subordinata all'intesa, obbligatoria e vincolante, tra le due Amministrazioni.

Art. 8

Termini per l'accoglimento o il rigetto della richiesta

La richiesta di rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi professionali conferiti da soggetti pubblici o privati deve essere presentata alla U.O.C. Gestione Risorse Umane - U.O.S. Stato Giuridico, Controversie Amministrative e Procedure Disciplinari dal dipendente interessato oppure dal soggetto conferente:

- a) Almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'espletamento dell'attività professionale;
- b) Almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'espletamento dell'incarico da parte del dipendente di altro Ente che presta servizio in posizione di comando a favore dell'Asl Napoli 1 Centro.
- c) In un termine inferiore rispetto a quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b), in caso di urgenza, debitamente giustificata e documentata, non ascrivibile ad inerzia o mancata diligenza del dipendente, e comunque inderogabilmente prima dell'inizio dell'espletamento dell'incarico relativo all'attività professionale consentita.

L'ufficio competente per l'istruttoria del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi relativi all'attività professionale consentita in applicazione dell'art. 13 del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni in Legge n. 56/2023 è la U.O.C. Gestione Risorse Umane - U.O.S. Stato Giuridico, Controversie Amministrative e Procedure Disciplinari.

Relativamente alla lettera b), l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale si intende respinta se risultano decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte dell'Amministrazione datoriale del dipendente, della richiesta d'intesa dell'Asl Napoli 1 Centro, senza che le Amministrazioni abbiano stipulato intesa.

Al rilascio ed alla sottoscrizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività professionale consentita in applicazione dell'art. 13 del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni in Legge n. 56/2023 è delegato, dal Direttore Generale, il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane.

L'esercizio dell'attività professionale da parte del dipendente senza la preventiva autorizzazione costituisce, in ogni caso, infrazione disciplinare per il dipendente.

Art. 9

Obblighi, revoca e sospensione dell'autorizzazione

Il dipendente che presta l'attività professionale è tenuto a comunicare:

- il sopraggiungere di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale;
- tempestivamente alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, U.O.S. Stato Giuridico, Controversie Amministrative e Procedure Disciplinari ogni eventuale variazione intervenuta dopo il rilascio dell'autorizzazione e per la durata di validità della stessa;

- entro 15 giorni dall'erogazione, il compenso percepito per l'attività professionale svolta alla U.O.C. Gestione Risorse Umane - U.O.S. Stato Giuridico, Controversie Amministrative e Procedure Disciplinari;
- la fine dell'attività professionale autorizzata;
- l'importo liquidato e la data della liquidazione.

Il dipendente che non adempie ai suddetti obblighi comunicativi incorre in violazione delle disposizioni del presente regolamento.

La U.O.C. Gestione Risorse Umane – U.O.S. Stato Giuridico, Controversie Amministrative e Procedure Disciplinari può inoltrare richiesta di chiarimenti al dipendente, in merito all'effettivo svolgimento dell'incarico, al compenso lordo percepito ed eventuale data di corresponsione dello stesso.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale può essere revocata o sospesa nei seguenti casi:

- a) L'autorizzazione può essere, altresì, revocata o sospesa quando gravi ed indifferibili esigenze di servizio richiedano la presenza dell'interessato in orario coincidente con lo svolgimento dell'attività esterna;
- b) L'autorizzazione viene revocata in caso di infrazione delle disposizioni normative nonché regolamentari. Inoltre, accertata l'irregolarità al dipendente sarà inibito l'esercizio dell'attività professionale, disciplinata dal presente regolamento, per un periodo di mesi 6 (sei).
L'inibizione all'esercizio dell'attività professionale è provvedimento distinto dalle eventuali determinazioni di carattere disciplinare;
- c) L'autorizzazione viene sospesa in caso di accertato debito orario del professionista sanitario, segnalato dal Responsabile della struttura al quale afferisce il dipendente già autorizzato.
Nei casi di cui alla lettera c) i termini di validità dell'autorizzazione si intendono sospesi.
Il lasso di tempo nel corso del quale si è verificata la sospensione viene computato nel calcolo del termine di validità dell'autorizzazione, pertanto resta ferma la durata pari all'anno solare.
Accertato formalmente il recupero del debito orario da parte del dipendente, il termine di validità dell'autorizzazione riprende a decorrere.

Le revoche delle autorizzazioni sono disposte dal Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, delegato dal Direttore Generale.

Art. 10
Regime fiscale e responsabilità civile

L'Attività professionale, consentita in applicazione dell'art. 13 del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni in Legge n. 56/2023, disciplinata dal presente regolamento, è un'attività non inquadrata nell'ambito del lavoro dipendente e pertanto per il suo esercizio è necessaria la titolarità di partita iva da parte del dipendente che esercita.

Art. 11
Norma di rinvio e decorrenza

Per tutto quanto non previsto nel su indicato regolamento si richiamano le disposizioni in materia contenute nel D.P.R. n. 3/1957 e nel D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché nei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto del Personale Sanitario e nelle altre norme richiamate nel presente regolamento.

Il presente regolamento decorre dalla data di esecutività del relativo provvedimento deliberativo di adozione.